COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

8.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1990

(Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento della Camera)

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ILLUSTRAZIONE DEL REFERTO SULLE QUESTIONI RELATIVE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE NONCHÉ AL BILANCIO SPERIMENTALE

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARIO D'ACQUISTO**

INDICE

PAG.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti per l'illustrazione del referto sulle questioni relative al bilancio a legislazione vigente nonché al bilancio sperimentale:

D'Acquisto Mario, *Presidente* 3, 6, 8, 9
Carabba Manin, *Consigliere della Corte dei conti* 3, 5, 8
Chiappinelli Carlo, *Consigliere della Corte dei conti* 7
Falcucci Mario, *Consigliere della Corte dei conti* 6
Geraci Carmelo, *Consigliere della Corte dei conti* 7
Macciotta Giorgio (PCI) 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Audizione dai rappresentanti della Corte dei conti per l'illustrazione del referto sulle questioni relative al bilancio a legislazione vigente nonché al bilancio sperimentale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento, dei rappresentanti della Corte dei conti per l'illustrazione del referto sulle questioni relative al bilancio a legislazione vigente nonché al bilancio sperimentale.

In rappresentanza della Corte dei conti, sono oggi presenti i consiglieri Carabba e Falcucci ed i dottori Chiappinelli e Geraci. Nel ringraziare i nostri ospiti, vorrei ricordare che, in seguito all'audizione del presidente della Corte dei conti, svoltasi il 3 ottobre scorso ai fini dell'esame generale del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, le sezioni riunite della Corte, aderendo alla richiesta del Presidente della Camera dei deputati, su iniziativa della nostra Commissione, hanno deliberato un apposito referto. La seduta odierna, pertanto, assume per tutti noi un significato particolare, dal momento che ci consentirà di integrare le conoscenze in merito ad una serie di questioni che ci troveremo ad affrontare nel corso dell'esame dei documenti contabili predisposti dal Governo.

Do la parola al professor Carabba, perché illustri brevemente il contenuto del referto.

MANIN CARABBA, *Consigliere della Corte dei conti.* Adempiendo alla richiesta dell'onorevole Presidente della Camera dei deputati, su iniziativa dalla Commissione bilancio, la Corte dei conti ha predisposto un referto, già trasmesso ufficialmente al Presidente Iotti, sul cui contenuto mi soffermerò brevemente, ben consapevole che i tempi a disposizione della Commissione richiedono da parte nostra una estrema sinteticità. Pertanto, tenterò di fornire una chiave di lettura del documento, sì da offrire alla Commissione un contributo con particolare riguardo agli aspetti che riteniamo rivestano un fondamentale rilievo ai fini della discussione dei documenti contabili, nella quale sarà impegnata nei prossimi giorni.

Nel ricordare che il referto è stato deliberato dalle sezioni riunite della Corte dei conti e che dello stesso è relatore il consigliere Falcucci e correlatore il sottoscritto, desidero preliminarmente chiarire che il documento non contiene una valutazione sulla manovra economico-finanziaria del Governo, dal momento che su questo aspetto, nel rispetto dei limiti propri dell'organo, la Corte dei conti si pronuncerà sia nell'ambito della prima relazione quadrimestrale sulla legislazione di spesa relativa agli ultimi quattro mesi del 1990 (che sarà resa nota nei primi mesi del prossimo anno), sia in sede di relazione annuale sull'esercizio 1990.

La novità fondamentale sulla quale desidero richiamare la attenzione della Commissione è rappresentata da un nuovo orientamento al quale la Corte ha ritenuto di doversi ispirare quest'anno. In particolare, è stato adottato in via sperimentale un metodo di analisi del bilancio a legislazione vigente che, muovendo da

una ricostruzione degli andamenti registrati dai consuntivi, costruisce un'ipotesi di preconsuntivo per l'anno in corso. La ricostruzione, articolata per semestri, dei consuntivi degli anni passati, infatti, ha fatto emergere l'estrema difficoltà di una analisi infra-annuale della gestione del bilancio, sulla cui scansione temporale influiscono fattori difficilmente riconducibili ad unità. Pertanto, si è preferito costruire, in via di approssimazione, un preconsuntivo dell'esercizio 1990 sulla base della valutazione di taluni andamenti desumibili dai consuntivi di precedenti esercizi (in particolare di quelli relativi al periodo intercorrente dal 1985 al 1989). Riteniamo, infatti, che un preconsuntivo maggiormente attendibile dell'esercizio in corso possa consentire un più agevole passaggio dal bilancio a legislazione vigente alla ricostruzione delle tendenze neutrali della spesa, in modo da offrire alle Camere, sia in sede di fase preliminare della sessione di bilancio sia in sede di relazione annuale sul rendiconto relativo al precedente esercizio, una più ponderata stima e misura dell'incidenza della manovra affidata alla legge finanziaria ed ai provvedimenti collegati.

Nel referto, inoltre, abbiamo sottolineato con particolare evidenza il fenomeno delle cosiddette regolazioni debitorie, che nel quinquennio 1985-1989 ha comportato una spesa di 101.157 miliardi in termini di impegni e di 96.210 miliardi in termini di pagamenti. Si tratta, pertanto, di un fenomeno di cospicue proporzioni, dal quale emerge un quadro sospinto da meccanismi normativi automatici e da comportamenti di centri autonomi di spesa, esterni allo Stato, che vanno al di là delle potenzialità di guida programmata e di controllo affidate al bilancio dello Stato, gravando direttamente sulla tesoreria e sul settore statale e, in parte, anche attingendo alle disponibilità del mercato creditizio e finanziario.

Riteniamo che il rilievo conferito a tale fenomeno rappresenti il contributo più significativo offerto dalla Corte, dal momento che da tale analisi emergono due profili, a nostro avviso cruciali, rappresentati dalla difficoltà del passaggio da una valutazione relativa al bilancio a legislazione vigente a quella di un bilancio a politiche invariate, o neutrale, che esige anche una particolare attenzione per i fenomeni sottostanti alla gestione di bilancio in senso stretto.

Inoltre, va considerato il tema istituzionale del raccordo (che non risulta sufficientemente trasparente e chiaro nei documenti contabili) tra la gestione di bilancio e quella di tesoreria. Si tratta di due aspetti di fondamentale rilievo.

L'analisi, poi, si sofferma su alcuni comparti a rischio del settore pubblico, partendo dalla gestione del bilancio ma cercando di ricostruire, muovendo da questa, le tendenze di fondo del settore statale e del settore pubblico in genere.

Una prima analisi riguarda i contratti per il pubblico impiego 1988-1990, per i quali vi è una valutazione quantificata degli oneri ed una valutazione delle coperture. Poiché sui due contratti relativi alle aziende autonome e agli enti locali è già stata espressa una pronuncia dalla sezione del controllo, si troverà nel testo un richiamo a quella pronuncia; tale richiamo insieme alle pagine dedicate al contratto del pubblico impiego, che lo integrano – anche se su un piano diverso, meno rilevante dal punto di vista giurisdizionale, ma chiarificante sotto quello dei presupposti di fatto che hanno condotto la Corte alla pronuncia che ho citato –, potranno dar conto con chiarezza delle preoccupazioni e del modo in cui la Corte dei conti guarda all'evolversi della spesa nel pubblico impiego ed alle modalità di copertura. Su questi termini, naturalmente, un approfondimento richiederebbe assai maggior tempo di quello che mi permetto di coprire.

Ci sono anche state in materia dichiarazioni del Ragioniere generale dello Stato, che meriterebbero valutazioni e confronti. Posso dire, proprio perché ricordo alcune espressioni del Ragioniere generale – che credo di aver letto sui resoconti parlamentari -, che la circostanza che la copertura sia in parte rinviata a carico di trasferimenti generica-

mente rivolti a comparti del settore pubblico, come nel caso – già esaminato dalla Corte – della finanza locale o in quello – ancora in esame – della sanità, rientra perfettamente nell'ambito delle discrezionalità del Governo nel determinare le modalità di copertura, ma non elimina la necessità di una copertura persuasiva, dal momento che già dalla legge n. 468 del 1978 – e la legge n. 362 del 1988 ha confermato tale norma – appare ovvio il canone in virtù del quale anche per oneri posti a carico del settore pubblico allargato il legislatore deve preoccuparsi di indicare idonee forme di copertura. Si tratta di un principio assolutamente consolidato negli orientamenti parlamentari.

GIORGIO MACCIOTTA. Diciamo nelle dichiarazioni, più che nei comportamenti.

MANIN CARABBA, *Consigliere della Corte dei Conti.* Almeno negli orientamenti di questa Commissione, laddove essa istituzionalmente si esprime.

Quindi, la circostanza richiamata dal Ragioniere generale, per la quale determinate parti di oneri nel contratto degli enti pubblici sono state addossate al bilancio degli enti pubblici, in quello delle aziende alle aziende e in quello degli enti locali agli enti locali stessi, non esime dall'esaminare anche in quell'ambito se si sia individuata una copertura, sia pure a carico degli equilibri interni degli enti decentrati.

Dunque la valutazione del dottor Monorchio, pur richiamando correttamente una modalità di scelta compiuta dal Governo, a noi – che ne abbiamo letto soltanto il resoconto sommario e forse qualcosa sui giornali – non sembrava persuasiva. D'altronde su tali problemi mi esprimo, in questa sede, a titolo personale, poiché la Corte riferisce sui fenomeni quantitativi e sulle proprie valutazioni complessive e di copertura nel referto che abbiamo predisposto, quanto ai profili di legittimità si esprime nelle sedi idonee del controllo, nelle quali svolge funzioni che, anche secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, sono assimilabili a quelle di tipo giurisdizionale.

Continuando questa rassegna, direi che tra i fenomeni che vengono approfonditi con particolare cura da parte nostra – non so, poi, con quale evidenza e chiarezza – vi è una ricostruzione (contenuta nelle pagine da 28 a 33 del referto) delle regolazioni debitorie disposte dal 1985 ad oggi, che riteniamo possa offrire materiale utile di riflessione, poiché si tratta del fenomeno – non voglio dire se fisiologico o patologico – più rilevante che sottolinea i limiti del bilancio di competenza. Tali limiti sono in parte fisiologici, perché uno spazio al settore statale ed alla tesoreria non è assolutamente eliminabile, anzi ci deve essere; ma il quadro complessivo delle previsioni di competenza esce indebolito, nella sua credibilità, dal fenomeno delle regolazioni debitorie.

Come dicevo, dopo avere esaminato i contratti del pubblico impiego, il referto si sofferma sul comparto della sanità, che è inutile dire quanta attenzione richieda. Vi è, quindi, una pignola ma speriamo anche attenta ricostruzione degli andamenti della gestione sanitaria che, sulla base della legislazione più recente, potrà essere integrata – noi speriamo sin dalla relazione annuale concernente l'esercizio 1990 – da un'analisi più ricca, corredata di dati della Corte, dal momento che il decreto-legge sottoposto ora all'esame del Parlamento – naturalmente bisognerà vedere quale sarà la disciplina legislativa definitiva – affida alla Corte compiti di verifica e di riscontro sui conti delle unità sanitarie locali.

Questa prima indagine, naturalmente molto sommaria – poiché ci ha impegnato nel mese di settembre e nella prima parte del mese di ottobre e la materia è molto complessa – dà tuttavia un quadro del raccordo tra il bilancio dello Stato e l'andamento della spesa delle unità sanitarie locali e, più in generale, del servizio sanitario, che è raccordato ad una ancor più sintetica valutazione delle entrate proprie del servizio sanitario nazionale. Ripeto che un limite

di questa parte dell'esposizione, come di tutto il referto, limite consapevole e offerto come tale al Parlamento, è dato dal tentativo di ricostruire, partendo dall'esposizione del bilancio a legislazione vigente e con l'esame di alcuni fenomeni sottostanti – principalmente quello delle regolazioni debitorie o degli interventi di ripianamento – una valutazione sulle tendenze strutturali di fondo a politica invariata della spesa. Con questo noi pensiamo di poter offrire un parametro di qualche utilità al Parlamento per poi misurare l'impatto della manovra; questo secondo passaggio, però, cioè la misura dell'impatto della manovra sulle tendenze, non è definito. Partendo dal bilancio a legislazione vigente noi abbiamo cercato di ricostruire le tendenze strutturali del bilancio e in particolare di alcuni comparti di spesa a rischio; in questo modo speriamo di aver fornito al Parlamento un punto di transizione utile per valutare l'impatto effettivo della manovra e la sua incidenza, ma non entriamo ora nel merito di questo aspetto poiché la Corte esprime una cultura del consuntivo, per cui ci pronunceremo nel referto del gennaio 1991, relativo alla legislazione finanziaria dell'ultimo quadrimestre del 1990 e quindi anche alla legge finanziaria ed ai provvedimenti ad essa collegati, e poi più ampiamente nel referto di giugno.

La trattazione continua affrontando il tema della spesa previdenziale, di quella per categorie protette, di quella concernente i trasporti locali, le ferrovie e le poste, sempre con i medesimi limiti e le medesime caratteristiche, cioè nel tentativo di individuare, al di là degli andamenti esposti dal bilancio e dal rendiconto, le tendenze strutturali sottostanti. Siamo interessati a ricevere incoraggiamenti o a vedere corretta la rotta per proseguire in questo lavoro. Se mi è consentita una proposizione di sintesi, vorrei dire che pensiamo sia utile – e lo pensano le sezioni riunite della Corte – che, nella sede tradizionale nella quale la Corte si esprime sul bilancio a legislazione vigente, la Corte stessa possa utilmente costruire stime sulle tendenze strutturali neutrali, sia della spesa sia delle entrate (ma soprattutto della spesa) costruendo, sia pure a maglie larghe, una sorta di bilancio a politiche invariate. Questo strumento potrebbe costituire un parametro utile per il Parlamento nel momento in cui pone a confronto le tendenze neutrali con l'impatto che su di esse avrebbe la manovra complessivamente considerata (legge finanziaria e provvedimenti collegati).

Si tratta di un lavoro impegnativo, che speriamo di poter condurre anche in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e con il Ministero del tesoro, che ci sembra appartenere al ruolo di esame consuntivo e di referto della Corte, sul quale speriamo di svolgere un'opera di qualche utilità per il Parlamento.

PRESIDENTE. La ringrazio molto, dottor Carabba. Non essendo il referto della Corte dei conti oggetto di discussione, non credo vi sia spazio per interventi da parte dei colleghi, se non per richieste di chiarimento. Desidero complimentarmi per la serietà e l'impegno con il quale, come sempre, la Corte dei conti ha portato al nostro esame questo documento.

MARIO FALCUCCI, *Consigliere della Corte dei conti.* Il referto contiene alcune tabelle fondamentali sui comparti più rilevanti della spesa. Tra alcuni giorni invieremo alla Commissione quattro volumi di allegati statistici che non abbiamo ritenuto opportuno consegnare in questa sede, perché le tabelle inserite nel referto ci sembrano interessanti e stimolanti per approfondimenti di carattere generale. Comunque, l'impegno della Corte è di trasmettere questa ulteriore appendice statistica dalla quale emerge, come ho avuto modo di dire nell'audizione del 3 ottobre scorso, una forte erraticità dei fenomeni di bilancio. L'ulteriore approfondimento che abbiamo condotto ci porta a ritenere che non vi siano delle costanti nella gestione, per cui è difficile ricostruire i *trend* con riferimento ad una distribuzione della spesa sull'arco annuale.

Aderendo ad una specifica richiesta dell'onorevole Macciotta formulata nell'audizione del 3 ottobre scorso, nella parte riguardante la spesa sanitaria abbiamo inserito alcune pagine sulla disaggregazione di tale spesa per regioni. Desidero ringraziare l'onorevole Macciotta perché la sua richiesta ci ha consentito di effettuare un ulteriore approfondimento che riteniamo utile per la Commissione ed anche per la stessa Corte che si propone di seguire la spesa sanitaria anche in questa ottica.

Volevo aggiungere che nella richiesta ufficiale del Presidente della Camera era contenuto l'invito alla Corte a riferire anche sulla spesa per la giustizia. Nella linea che ci siamo dati di approfondire le aree di spesa a rischio, nel referto abbiamo sottolineato che in tale ottica non poteva essere collocato il settore della giustizia i cui problemi non derivano dal fatto di essere un'area a rischio per gli equilibri del bilancio, ma da una inadeguatezza delle risorse sulla quale la Corte non è in grado di fornire un apprezzamento che è rimesso alle sedi competenti.

A pagina 23 del referto abbiamo affrontato il tema delle entrate, che meriterebbe un approfondimento. Dai dati del 1989 e del primo semestre del 1990, pubblicati dal Ministero delle finanze, indubbiamente si nota un'inversione della tendenza alla sottostima delle entrate, anche se non si può affermare che si stia andando in direzione opposta.

Per quanto riguarda la spesa per interessi, ci siamo limitati a segnalare che sia nel 1989 sia nel 1990 in sede di assestamento si è reso necessario un cospicuo incremento della dotazione della categoria VI e questo fenomeno può avere riflessi anche sul 1991.

CARLO CHIAPPINELLI, *Consigliere della Corte dei conti.* Per quanto riguarda la disaggregazione della spesa sanitaria per ragioni, i dati su cui abbiamo elaborato le nostre osservazioni sono stati forniti dal Servizio centrale della programmazione sanitaria, oltre che dai risultati degli esercizi passati e dai rendiconti già approvati. Sul punto la Corte, come è sua abitudine da qualche anno, si riserva, sia in sede di relazione che accompagna il rendiconto del Ministero della sanità, sia in occasione di altri specifici momenti dell'attività referente, di svolgere un approfondimento anche sulla base della piena entrata a regime delle norme, recentemente approvate dal Parlamento, della legge n. 155 del 1989 e di quelle, attualmente in discussione, contenute nel decreto-legge n. 262 del 15 settembre 1990 che prevedono l'esame e le osservazioni delle delegazioni regionali della Corte sugli atti ricognitivi dei disavanzi delle unità sanitarie locali.

Quest'impegno per la Corte potrà senz'altro tradursi, per quanto attiene all'attività referente, in un'informazione al Parlamento non solo di dati di consuntivi statali o elaborati dai servizi studi, ma anche di elementi e di valutazioni che forniscano una quantificazione più precisa ed anche una qualificazione delle caratteristiche della spesa sanitaria nelle diverse regioni.

CARMELO GERACI, *Consigliere della Corte dei conti.* Desidero fare una sottolineatura formale, ma non per questo meno importante, nel momento in cui il bilancio dello Stato, dal punto di vista strutturale, sta per subire una trasformazione da bilancio, come si usa dire, tradizionale a bilancio sperimentale. Abbiamo affrontato anche questi aspetti ponendo in evidenza negli ultimi paragrafi del referto qualche novità che si riscontra quest'anno nel bilancio tradizionale. Alludo all'elevazione del numero delle sezioni da 12 a 21 e al ripetersi, purtroppo, di qualche piccolo inconveniente, ormai tralatizio, relativo ai capitoli dei fondi presso il Ministero del tesoro sui quali si è soffermata la relazione che accompagna il disegno di legge n. 1203-*bis*.

Per quanto riguarda il bilancio sperimentale, allo stato degli atti ci troviamo in una situazione di *work in progress* con tutte le implicazioni sull'organizzazione, sulle procedure di spesa, sulla responsabilità dei dirigenti, sui controlli –

un tema estremamente importante -, questioni che pongono in evidenza la necessità di modificare le procedure della decisione in materia di bilancio. In questo senso, dal 1923 nessuno ha posto mano seriamente alla riforma delle procedure di spesa.

La Corte ha effettuato anche un esercizio in riferimento alle previsioni della circolare del ministro del tesoro per ciò che attiene alla formulazione delle previsioni di spesa.

All'avvicinarsi dell'integrazione europea e in conseguenza della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 1990, in materia di norme procedurali per il contenimento della spesa, è stata effettuata un'analisi su limitate aree quali i trasferimenti e gli investimenti diretti dello Stato per beni e servizi dando alcune indicazioni. La nostra attenzione si è soffermata, per esempio, sulle voci: « Studi, indagini e rilevazioni », « Compensi per speciali incarichi » e « Spese di rappresentanza ». In questo limitato ambito della spesa discrezionale – nelle tre categorie non supera il 5,2 per cento dagli impegni e dei pagamenti – la nostra indagine non può ritenersi indicativa. Comunque è stato verificato che la consegna del Ministero del tesoro è stata rispettata. Dai calcoli risulta che la spesa si è mantenuta ad un livello inferiore rispetto all'assestamento del 1990.

MANIN CARABBA, *Consigliere della Corte dei conti.* Signor presidente, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'ultimo paragrafo del referto presentato dalla Corte dei conti, nel quale si richiamano molto sinteticamente alcuni punti sui quali le sezioni riunite hanno molto insistito. Mi riferisco ad alcuni temi istituzionali già sollevati nella relazione presentata al Parlamento lo scorso giugno.

In primo luogo vi è un suggerimento – naturalmente sommesso, trattandosi di autonomia regolamentare – in ordine all'adozione, da parte del regolamento della Camera dei deputati, di una norma analoga a quella già prevista nel regolamento del Senato della Repubblica con la novella del 1988, in base alla quale le disposizioni del disegno di legge finanziaria che prevedono il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare sono comunque esaminate e votate con precedenza.

Il secondo problema, diffusamente illustrato nel capitolo I della relazione di giugno della Corte dei conti, riguarda il rafforzamento dal nesso tra legge finanziaria e provvedimenti collegati, un cruciale procedimento – come lo ha definito il presidente Carbone – dinanzi all'evoluzione dall'esperienza della sessione di bilancio quale viene sviluppandosi dopo l'approvazione della legge n. 362 del 1988 e in relazione all'impegno particolarmente rilevante della manovra delineata dal *Documento di programmazione economico-finanziaria per il 1991-1993* e dal disegno di legge finanziaria per il 1991.

La Corte conferma il suggerimento già formulato secondo il quale, se da un lato vi è la necessità di una più severa selezione da parte del Governo dei provvedimenti collegati che dovrebbero essere rigorosamente caratterizzati da un'incidenza diretta sulla manovra di breve periodo entro l'arco temporale del bilancio triennale, è auspicabile, dall'altro, una disciplina procedimentale più rigida che potrebbe prevedere l'esame finale dei provvedimenti collegati all'interno della sessione di bilancio prima dell'esame conclusivo della variazione di bilancio conseguente all'approvazione del disegno di legge finanziaria.

La Corte ritiene che di fronte ad una manovra di queste dimensioni l'approvazione del disegno di legge finanziaria e del bilancio, non contestuale a quella dei provvedimenti collegati, conferirebbe nuovamente alla sessione di bilancio un mero valore contabile, svuotando l'intento del legislatore della legge n. 362 del 1988.

PRESIDENTE. Raccogliamo con piacere questo invito.

MANIN CARABBA, *Consigliere della Corte dei conti.* Poiché l'*iter* parlamentare

dell'esame dei documenti finanziari non si è ancora concluso, la Corte tiene a sottolineare questo punto che ritiene cruciale, per la credibilità istituzionale della manovra economica.

In conclusione, auspichiamo l'esclusione dell'autocopertura del disegno di legge finanziaria per ciò che riguarda gli aumenti della spesa corrente. Quest'anno tale fenomeno non dovrebbe verificarsi anche se tale autocopertura dovrebbe essere ammessa nei limiti del miglioramento dei saldi della spesa corrente del bilancio a legislazione vigente e del bilancio assestato ai sensi delle risoluzioni parlamentari concernenti la funzione del bilancio dello scorso anno. La Corte ritiene che quella lettura dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 362 del 1988 non sia da condividere e che, quindi, non vi sia alcun margine di autocopertura di aumenti della spesa corrente nell'ambito della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente e sinceramente, a nome della Commissione, la delegazione della Corte dei conti per aver contribuito con un ulteriore apporto. Alcuni suggerimenti sono già stati oggetto di puntuale deliberazione della Commissione, mentre altri saranno un utile stimolo per l'adozione di ulteriori iniziative.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 5 dicembre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO